

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 7 agosto 2014, n. 16, 8 agosto 2016, n. 22 e 2 agosto 2018, n. 26. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo Vigente della Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5.

“Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Definizione e caratteristiche

1. Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast” l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di *quattro* camere e per un massimo di *otto* ospiti. (1)
2. L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:
 - a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
 - b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
 - 9,00 mq per un posto letto;
 - 12,00 mq per due posti letto;
 - 18,00 mq per tre posti letto;
 - 24,00 mq per quattro posti letto;
 - c) pulizia quotidiana dei locali;
 - d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
 - e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
3. I locali destinati all’attività di “Bed and Breakfast” devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l’adeguamento alle normative di sicurezza vigente.
4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
5. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza *o di stabile domicilio* nella stessa. (2)

(1) Comma modificato dall’articolo 8, comma 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma modificato dall’articolo 11, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

Articolo 2 (1)

Accertamento dei requisiti

[1. L'attività di cui all'art. 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione dell'inizio dell'attività e da cui risulta:

- a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
- b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
- c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, tenendo conto che:

- a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;
- b) sussistano i requisiti ingegnerico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti].

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 70, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 3 (1)

Rinnovi e dichiarazioni annuali

[1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 si rinnova annualmente su comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2].

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 70, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 4

Diffida, sospensione, interdizione e rinuncia

1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio di cui all'articolo 2, o per motivi di pubblica sicurezza.

2. Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività di cui all'articolo 1, quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l'irrogazione dell'interdizione di cui al comma 1.

3. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 1 che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.

4. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il Comune dà immediata comunicazione dell'inizio dell'attività di cui all'articolo 1 all'Assessorato regionale competente.

2. L'Assessorato regionale competente, sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede periodicamente ad elaborare ed aggiornare l'albo delle attività di "Bed and Breakfast".

Articolo 6

Obblighi amministrativo per lo svolgimento delle attività

1. E' fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio "Bed and Breakfast", in luogo ben visibile la tabella indicante le tariffe praticate (1).

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 67, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 7

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Fermo restando le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

Articolo 8

Classificazione

1. Gli esercizi dell'attività di cui all'articolo 1 sono classificati in un'unica categoria.

Articolo 9

Osservanza di norme statali e regionali

1. I titolari dell'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.
 2. I titolari dell'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare, ogni quattro mesi, all'Ente Provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
 3. I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di "Bed and Breakfast", di cui all'articolo 1, e ne danno comunicazione all'Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all'Ente Provinciale per il Turismo.
-

Art. 10 (1)

(Sanzioni)

1. *Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 della legge 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.550,00 a euro 4.130,00"*
2. *L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all'articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 155,00 a euro 365,00.*
3. *L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.*
4. *Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.*

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 68, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Articolo 11

Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
 2. I proventi delle sanzioni, previste dall'articolo 10, sono devolute al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. L'Amministrazione Comunale li incamera quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad essa conferite con la presente legge.
-

Articolo 12

Norma finale

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
- 10 maggio 2001

Bassolino

